

## IVA

---

### ***Regime del margine, onere della prova e frode fiscale***

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'[articolo 36 D.L. 41/1995](#) prevede che, per il **commercio di beni mobili usati**, suscettibili di **reimpiego nello stato originario o previa riparazione**, nonché **degli oggetti d'arte, degli oggetti d'antiquariato e da collezione acquistati presso privati nel territorio dello Stato o in quello di altro Stato membro dell'Unione europea**, l'imposta relativa alla rivendita sia commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie (c.d. "regime Iva del margine").

In merito, **si considerano acquistati da privati**:

- i beni per i quali il cedente non ha potuto detrarre l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta comunitario in "regime di franchigia" nel proprio Stato membro;
- i beni ceduti da soggetto passivo d'imposta che abbia assoggettato l'operazione al regime del margine.

Infine, giova ricordare che i soggetti passivi che esercitano il **commercio dei beni in precedenza indicati** possono optare per l'applicazione del regime del margine anche per le **cessioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione importati** e per la **rivendita di oggetti d'arte ad essi ceduti dall'autore o dai suoi eredi o legatari**.

Come **chiarito dalla prassi operativa**, detto regime si applica solo a **determinate categorie di contribuenti**, ossia nei confronti di coloro che **abitualmente si occupano di commercio al dettaglio, all'ingrosso o in forma ambulante di beni mobili usati, antiquariato, oggetti d'arte o da collezione**.

In tale contesto viene assoggettato a Iva solo **l'utile lordo realizzato dal rivenditore**, ossia la **differenza (*rectius* margine)** calcolata fra il **prezzo di vendita e quello di acquisto**, maggiorato delle **spese di riparazione e di quelle accessorie**.

Nello specifico, è stato precisato che:

- il regime del margine comporta l'indetraibilità dell'Iva sugli acquisti, anche Intra-UE, e sull'importazione di beni usati nonché sulle eventuali spese accessorie e/o di riparazione;

- sono escluse dall'applicazione del particolare regime le cessioni Intra-UE di mezzi di trasporto immatricolati da non oltre 6 mesi o con meno di 6.000 Km, in quanto considerati beni nuovi (cfr. Manuale in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, [circolare n. 1/2018](#) del Comando Generale della Guardia di Finanza volume III - parte V - capitolo 6 *"Il riscontro analitico-normativo sull'osservanza della disciplina IVA"*, pag. 193).

In relazione al tema **dell'indebita fruizione del regime del margine, dell'onere della prova e della diligenza che deve utilizzare il contribuente** che si **professa estraneo alla frode fiscale**, è recentemente intervenuta la **suprema Corte di cassazione**, con l'[ordinanza n. 24707 del 03.10.2019](#).

La controversia risolta dagli Ermellini è scaturita da una specifica **contestazione formulata da parte dell'Agenzia delle Entrate**, che aveva **contestato l'errata applicazione del regime speciale del margine di utile** su operazioni **imponibili a fini Iva** con contestuale applicazione delle **relative sanzioni pecuniarie**.

Nello specifico, i rilievi mossi si riferivano alla **cessione di alcune autovetture** in relazione alle quali si **constatava l'indebita applicazione del regime speciale del margine in luogo del corretto regime ordinario Iva**.

Gli ermellini hanno precisato che, sulla base dei **principi** giuridici elaborati dalla **giurisprudenza di legittimità**, l'Iva del **margine** è un **regime speciale in favore del contribuente**, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normale dell'imposta, la cui disciplina deve essere **interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi**.

Pertanto, qualora l'**Amministrazione finanziaria contesti**, in base ad **elementi oggettivi e specifici**, che il **cessionario abbia indebitamente fruito di tale regime**, spetta a quest'ultimo **dimostrare la sua buona fede**, e cioè **non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale**, ma anche di **aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore accorto**, in proporzione al caso concreto, **al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto**.

In particolare, con **riferimento alla compravendita di veicoli usati**, rientra nella detta **condotta diligente l'individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli**, nei **limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione**, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità.

Tali elementi consentono di accertare, sia pure solo **in via presuntiva**, se l'Iva sia già stata **assolta a monte da altri senza possibilità di detrazione**.

In definitiva, a parere **dei giudici di piazza Cavour**:

- nel caso di esito positivo della verifica, il diritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto anche quando l'Amministrazione dimostri che, in realtà, l'imposta è stata detratta;
- qualora venga accertato che i precedenti proprietari svolgano tutte attività di rivendita, noleggio o *leasing* nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione contraria riferita all'avvenuto esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva assolta a monte per l'acquisto dei veicoli, in quanto i beni sono destinati a essere impiegati nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguente negazione del trattamento fiscale più favorevole.

Seminario di mezza giornata

## **I CONTROLLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NEI CONFRONTI DELLE PMI**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)